

**TRIBUNALE DI AVELLINO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi,  
letti gli atti del giudizio introdotto nelle forme ex art. 702 bis c.p.c. dalla I(omissis) s.r.l., nei confronti della **BANCA.**;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.09.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta;  
osserva

1.La proposta domanda di danno da illegittima segnalazione alla centrale-rischi è infondata e va rigettata.

Va premesso che la illegittimità della segnalazione del nominativo di parte ricorrente nella Centrale Rischi è stata accertata nel giudizio separato che si è svolto dinanzi all'Arbitro Bancario (per accertati sconfinamenti e ritardi nel pagamento di un mutuo, periodo 2019-2020). L'Arbitro ha però rigettato la domanda di danno per mancanza di prova; tuttavia è pacifico che, laddove la decisione dell'ABF non soddisfa le parti, entrambe sono libere di ricorrere nuovamente al giudice ordinario (e ciò vale per il danno, ferma restando la non vincolatività anche della decisione sulla illegittimità della segnalazione). Vanno poste a sostegno della presente decisione di rigetto, in applicazione del principio della ragione più liquida, due questioni assorbenti (intervenuta transazione e mancata prova del danno).

2.Ebbene, con scrittura transattiva del 25.2.2020 conclusa tra la banca convenuta e la ricorrente, a chiusura di un complesso contenzioso avente ad oggetto il richiamato mutuo, è stato regolato tra le parti ogni rapporto derivante dal mutuo che ha dato origine alla segnalazione.

Si legge nella transazione – espressamente definita tombale – che le parti non avranno reciprocamente null'altro a pretendere per nessuna ragione o causale relativamente al rapporto dedotto in giudizio essendo la rinuncia sopra richiamata comprensiva di ogni titolo dedotto e deducibile.....le Parti quindi rinunciano agli atti del giudizio nonché a tutti i diritti di natura risarcitore e non le azioni domande ed eccezioni sottese e connesse al giudizio medesimo esercitabili in ogni sede giurisdizionale virgola e non virgola di natura civile, penale, amministrativa e tributaria collegate al rapporto dedotto nel giudizio in epigrafe richiamato.

La ricorrente sostiene che il danno da illegittima segnalazione non rientra tra i diritti transatti perché non ve ne è cenno nella transazione e perché a quella data non aveva ancora avuto conoscenza della segnalazione (sia pur già avvenuta), avendone preso contezza solo al momento della richiesta di un finanziamento, negato a suo dire a causa della segnalazione.

La difesa non è condivisibile.

Come sostenuto dalla giurisprudenza di merito, ricadono nell'oggetto della transazione anche i danni futuri riconducibili a questioni conosciute e/o prevedibili (Trib Pisa, sentenza 20 agosto 2021); la giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto che il danneggiato, dopo aver transatto la lite con danneggiante, può domandare solo il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, potendo la transazione riguardare i danni futuri ragionevolmente prevedibili al momento della stipula; stabilire se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. 2011 n. 29181).

Ebbene appare evidente, trattandosi di parti qualificate- impresa commerciale, banca – come fosse prevedibile l'esistenza di una segnalazione conseguente (anche e non solo) al mancato pagamento di un mutuo, di tal che deve ritenersi che la odierna domanda risarcitoria sia inammissibile in quanto rientrante nell'oggetto della transazione.

3. In ogni caso non vi è prova dei danni richiesti: danno non patrimoniale alla immagine ed alla reputazione; danno da mancata locazione dei locali (€ 12.000,00 per anni sei); danno da restituzione della caparra pari ad € 100.000.

L'istante ha formulato una domanda di danno che ascende ad € 964.000,00.

-Danno non patrimoniale, per lesione della reputazione.

Premesso che, sotto tale profilo, la richiesta di danno è stata formulata dal ricorrente in maniera del tutto generica, è principio pacifico in giurisprudenza che il danno non spetta automaticamente in conseguenza di un inadempimento contrattuale o di un illecito in genere occorrendo che colui che lo richieda allegghi e provi il pregiudizio subito, sia di tipo eventualmente patrimoniale, sia laddove si sia concretato in lesione della integrità psico – fisica del soggetto (danno biologico o danno alla salute in senso stretto),

ovvero nell'ipotesi di danno morale o esistenziale, poiché sono chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi o dell'illecito da quello solo eventuale della produzione del pregiudizio che, come tale, va allegato e provato rigorosamente.

In altri termini, laddove via sia inadempimento non consegue automaticamente un danno (Cass. sez. un. 2008, n. 29672).

Dunque, quanto al danno all'immagine o alla reputazione, si conosce quell'orientamento della giurisprudenza in punto di danno in re ipsa in materia (es. in caso di illegittimo protesto, attesa la pubblicità ipso facto conferita all'insolvenza del debitore in conseguenza della pubblicazione degli elenchi prevista per legge, pubblicità di per sé causa di discredito personale e patrimoniale; vedi in tal senso Cass. 2007, n. 18316); tuttavia si tratta di elaborazioni antecedenti alle sezioni unite del 2008 cit., ed alla giurisprudenza successiva della terza sezione della corte di Cassazione sul danno non patrimoniale risarcibile, che hanno escluso del tutto la configurabilità di danno in re ipsa.

Attualmente è del tutto prevalente, nella giurisprudenza di legittimità ed in quella di merito, il principio in base al quale il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. Difatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno - conseguenza che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di prova anche meramente presuntiva. Pertanto, la teorica configurabilità della lesione alla reputazione non esonera l'attore dal fornire la prova della concreta compromissione di siffatto specifico interesse, cui sia conseguito un serio ed effettivo pregiudizio non patrimoniale.

Nel caso di specie non è stato allegato alcun elemento di fatto dal quale possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare del danno alla reputazione che il ricorrente avrebbe subito dall'illegittima segnalazione (in tal senso vedi anche Cassazione civile, sez. I, 25/01/2017, n. 1931; Tribunale Frosinone, 12/10/2017, n. 1201). Peraltro, la segnalazione alle centrali non gode di pubblicità diffusa. Va anche aggiunto che, in una fase iniziale, la segnalazione non era nota neppure al ricorrente che, dunque, non ha neppure in via diretta percepito esso stesso il discredito; ne ha avuto conoscenza solo in seguito al diniego di un finanziamento ed ha ottenuto la cancellazione della segnalazione, che è avvenuta in seguito alla decisione dell'Arbitro.

Sarebbe stato onere del danneggiato ricorrente allegare fatti idonei a dimostrare la percezione da parte di terzi dell'illegittima segnalazione e le conseguenze negative in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta della sua figura nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di deterioramento delle relazioni commerciali, di effettivo discredito al buon nome dell'impresa. In difetto di tali necessarie allegazioni va esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale.

-Danno patrimoniale.

Quanto al danno patrimoniale rappresentato dal diniego di finanziamenti e dalle conseguenze di tale mancanza di liquidità, il ricorrente deduce che il mancato accesso al credito aveva impedito di eseguire i necessari lavori di adeguamento di un immobile che era stato locato con contratto preliminare di locazione per sei anni al canone mensile di € 12.000,00 (locazione che si era risolta a causa di tale inadempimento), e che doveva essere considerata la chiesta restituzione della caparra di € 100.000,00 in riferimento alla quale erano in corso delle "trattative".

Ebbene la caparra, come ammesso da parte ricorrente, non è all'attualità stata restituita ed integra danno futuro non risarcibile.

I canoni (chiesti per tutta la durata prevista del contratto, anni 6), come si legge nel contratto concluso nel 31.10.2020, dovevano essere versati dal 31.10.2021 (data di consegna concordata dell'immobile all'esito dei lavori di adeguamento a carico del locatore) ed il provvedimento che ha ordinato la cancellazione (ritualmente effettuata) è di poco successivo (prov. dep. il. 3.1.2022), di talché non si comprende perché parte ricorrente non si sia attivata per ottenere un finanziamento ed evitare di essere inadempiente rispetto al preliminare di locazione e giungere alla stipula del definitivo, dato che lo stesso ricorrente ha documentato trattative per comporre la lite fino al 7.3.2022 ed ha scritto in ricorso "che la vicenda è tuttora in itinere e...onde scongiurare il contenzioso minacciato, ha concesso in comodato gratuito alla Plastel due capannoni industriali nel medesimo complesso...già dalla stessa

temporaneamente detenuti (proprio in attesa della esecuzione dei lavori oggetto di mancato finanziamento fin dal luglio 2021).

Si vuol dire, cioè, che non vi è certezza che il definitivo non sarà concluso e che, in ogni caso, ben poteva la istante richiedere nuovo finanziamento all'esito della cancellazione della segnalazione, se il diniego del primo finanziamento, come da sua prospettazione, era collegato solo a tale evenienza.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

4.La complessità della lite, nella ricostruzione in fatto ed in diritto, e le incertezze giurisprudenziali in materia, giustificano la compensazione delle spese di lite.

**p.q.m.**

Il Tribunale, così provvede:

- 1.rigetta il ricorso;
- 2.compensa le spese.

Così deciso in Avellino il 22.09.2023.

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

EX PARTE